

*Oggetto: ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.r.l. – Socio Unico Regione Campania - C.F. 00292210630 Anello Metropolitana di Napoli, Nuova linea metropolitana Piscinola - Secondigliano - Di Vittorio. Opere civili della tratta Piscinola - Secondigliano. P.Illa 806 (ex 641) foglio 6 N.C.T. Comune di Napoli - P.Illa 806 Sez.U. SCA foglio 4 N.C.U. Comune di Napoli. Ditta: DE LUCA Nunzio*

Premesso che:

- a. il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento Trasporti Terrestri - TIF 5, con D.D. n.460 (TIF5)/211 NA del 28.03.2000, approvò in linea tecnica ed economica il progetto delle opere civili relative alla tratta Piscinola-Secondigliano della società Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli s.r.l., con finanziamento a carico della legge 211/92;
- b. il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania convocò una Conferenza dei servizi per l'accertamento della conformità urbanistica conclusasi in data 11.04.2000;
- c. in sede di conferenza dei servizi la Regione Campania ed il Comune di Napoli richiesero una serie di integrazioni;
- d. con Decreto Dirigenziale n.61 del 14.02.2002 del Coordinatore dell'AGC Trasporti e Viabilità fu dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere civili della tratta Piscinola-Secondigliano;
- e. con Decreto Dirigenziale n.121 del 04.03.2002 del Coordinatore dell'AGC Trasporti e Viabilità fu autorizzata l'occupazione d'urgenza, per la durata di anni tre, degli immobili necessari all'esecuzione delle opere civili della tratta Piscinola-Secondigliano, da eseguirsi a cura della Todini Costruzioni Generali S.p.a., sulle aree su cui era stata dichiarata la pubblica utilità col suddetto D.D. n.61/2002;
- f. in esecuzione del summenzionato decreto di occupazione in data 22/05/2002 vennero immessi in possesso mq 23,00, intera consistenza, della particella n.504 Foglio 6/C N.C.T. del Comune di Napoli e mq 1.554,00 infra la maggior estensione della particella n.503 Foglio 6/C del N.C.T. del Comune di Napoli, di cui la SV risultava proprietaria in base ai registri catastali;
- g. sulle aree in occupazione era presente un fabbricato per civile abitazione di cui la SV era proprietaria;
- h. nel frattempo la società Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli s.r.l. produsse un nuovo progetto definitivo per tenere conto delle prescrizioni scaturite dalla conferenza dei servizi del 2000, ovvero la realizzazione di 2 nuove stazioni (Regina Margherita e Di Vittorio), gli adeguamenti alle opere civili per renderle congruenti con quelle realizzate sulla Linea 1 delle Metropolitana di Napoli e nuove opere di sistemazione esterna alle stazioni per la riqualificazione urbanistica delle aree attraversate;
- i. a seguito della redazione del nuovo progetto definitivo la Regione Campania, AGC Trasporti e Viabilità, convocò una nuova Conferenza dei servizi ai fini dei relativi pareri e della conformità urbanistica dell'opera, cfr nota n.353068 del 10.07.2003;
- j. la società Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli s.r.l. trasmise il nuovo progetto agli Enti interessati con le note prot. n.163/RI del 27.06.2003 e n.167/RI del 02.07.2003;
- k. in data 03.09.2003 si è conclusa con esito favorevole la Conferenza dei servizi convocata per l'approvazione del progetto "Ammodernamento e potenziamento della ferrovia Alifana. Progetto per la ricostruzione della tratta Piscinola/Capodichino (stazione esclusa)";
- l. il parere favorevole dato in conferenza dal rappresentante del Comune di Napoli è stato ratificato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20.01.2004, determinando variante agli strumenti urbanistici all'epoca vigenti;
- m. con Delibera di Giunta Regionale n. 246/2005 veniva approvato il verbale della suddetta conferenza e sancita l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, così come specificato con il successivo Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'AGC Trasporti n. 337/2007;
- n. con la Delibera di Giunta Regionale n. 181/2006 veniva approvato il progetto definitivo sottoposto alla suddetta conferenza dei servizi del 2003 e dichiarata contestualmente la pubblica utilità dell'opera;
- o. con Decreto Dirigenziale n.311 del 01.07.2008 del Coordinatore dell'AGC Trasporti e Viabilità fu autorizzata l'occupazione d'urgenza delle ulteriori aree necessarie all'esecuzione delle opere così come modificate nel progetto presentato nella Conferenza dei servizi del 2003;

- p. con atto preliminare di cessione per notaio Fabrizio Branca, registrato a Napoli 2 serie 1T al n.8901 in data 16/10/2008 e con atto di concordamento di indennità di espropriazione e quietanza per notaio Fabrizio Branca, registrato a Napoli 2 serie 1T al n.8240 in data 29/07/2009, vennero regolate le indennità per l'espropriazione del suolo necessario per l'esecuzione dell'opera, per la demolizione del fabbricato ivi esistente e per l'occupazione temporanea dell'area;
- q. con Decreto Dirigenziale n.22 del 23.02.2009 del Coordinatore dell'AGC Trasporti e Viabilità è stata decretata l'espropriazione definitiva e l'asservimento di una serie di immobili interessati dalle occupazioni di cui al D.D. 121/2002, tra i quali anche quelli dei quali la SV risulta comproprietaria, in particolare è stato decretato l'esproprio dell'intera particella 504 Foglio 6/C N.C.T. del Comune di Napoli di mq 23 e di mq 190 della particella 503 Foglio 6/C N.C.T. del Comune di Napoli;
- r. i suddetti DD.DD. n.181/2006, n.311/2008 sono stati prorogati fino al 07.09.2014 (cfr. DD.DD. n. 38/2001, n.176/2011 e 61/2013);
- s. con le Delibere di Giunta Regionale n. 533/2010 e 534/2010 vennero di fatto sospesi i programmi di finanziamento che insistevano sulle opere in questione, con il relativo blocco dei pagamenti all'impresa appaltatrice e la conseguenziale sospensione delle lavorazioni;
- t. la società Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli s.r.l., successivamente divenuta Metrocampania Nordest s.r.l., si è fusa per incorporazione, rep. 28676 - racc. 16707 per notar Giancarlo Iaccarino, nell'Ente Autonomo Volturno S.r.l. (da qui in poi abbreviato in EAV) e la Giunta Regionale della Regione Campania ha preso atto del processo societario di fusione con Delibera n. 799/2012;
- u. dalla data del 28.12.2012 decorrono gli effetti giuridici dell'atto di fusione, per cui EAV subentra in tutti i rapporti attivi e passivi intrattenuti dalla società incorporata Metrocampania Nordest S.r.l.;
- v. con ricorso presso il Tribunale Ordinario di Napoli, r.g. n.28452/2012, la SV ha chiesto danni per la mancata restituzione del suolo occupato e per la demolizione del fabbricato;
- w. in data 07/09/2014 è venuto a scadere, per quanto summenzionato, in via definitiva, il procedimento espropriativo;
- x. con Delibera di Giunta Regionale n. 400 del 02/09/2015 venivano prolungati gli effetti del summenzionato Disciplinare di Concessione sino al 15.04.2016, e veniva delegata all'EAV s.r.l. per l'adozione di tutti gli atti dei procedimenti espropriativi relativi agli interventi infrastrutturali per i quali è Concessionario - Soggetto Attuatore, tra cui quello in oggetto, in applicazione dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001;
- y. il suddetto Disciplinare di Concessione è stato ulteriormente prorogato, nelle more della sottoscrizione del Contratto di programma di cui alla D.G.R. n.143/2016, fino al 15/04/2017 con la Delibera di Giunta Regionale n. 253 del 07/06/2016, con la conferma della delega all'EAV s.r.l. all'adozione di tutti gli atti dei procedimenti espropriativi;
- z. in data 05.07.2016 è stato dato avvio al procedimento per l'apposizione del nuovo vincolo preordinato all'esproprio e per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera in oggetto, con le rituali comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 "Testo unico per le espropriazioni";
- aa. in data 06.07.2016 è stata indetta una Conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e della pubblica utilità dell'opera;
- bb. in data 25.10.2016, con Provvedimento del Presidente del CdA dell'EAV n.72, si è conclusa la suddetta Conferenza dei servizi;
- cc. in data 30.12.2016 la Giunta Comunale di Napoli ha emesso la delibera n.840 di proposta al Consiglio di ratifica del parere favorevole emesso dal Comune nella conferenza dei servizi e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- dd. in data 06.03.2017 è stato dato avvio al procedimento di approvazione della progettazione ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera con le rituali comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, c.5, d.P.R. n.327/2001;
- ee. nella seduta del Consiglio Comunale del 06.03.2017 con delibera n. 3 è stata approvata la proposta di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.840 ed è quindi stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi della vigente normativa, immediatamente esecutivo;
- ff. con nota acquisita al prot. EAV-0006802-2017 del 20/04/2017 è stata trasmessa dall'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale – Territorio di Napoli apposita relazione estimativa del valore degli immobili occorrenti per la realizzazione del progetto de quo;

- gg. con Provvedimento del Presidente del CdA n.111 del 08/05/2017, pubblicato sul BUR Campania n. 41 del 22/05/2017, è stato approvato il progetto in questione e dichiarata contestualmente la pubblica utilità dell'opera;
- hh. con D.G.R. n.489 del 27/07/2017 è stato approvato lo schema del nuovo disciplinare di concessione tra Regione Campania ed EAV;
- ii. con sentenza n. 10255/2018 il Tribunale Ordinario di Napoli si è pronunciato sul ricorso di cui al punto v. ordinando la restituzione delle aree occupate ed il pagamento della corrispondente indennità per la perdurante occupazione;
- jj. con Provvedimento del Presidente del CdA n.433 del 17/04/2019, EAV ha inteso procedere alla definizione del contenzioso con risorse ex art. 11 del D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in legge il 1 dicembre 2016 n. 225, così come prorogato ex art.1, comma 308, Legge n.160 del 27/12/2019;
- kk. con nota acquisita al prot. EAV-0013606-2020 del 10/06/2020, l'avv. Luigi Martino, in nome e per conto della SV, ha chiesto la restituzione dell'area medio tempore occupata per la realizzazione della stazione di Miano ed oggetto della sentenza di cui al punto ii.;
- ll. con nota prot. EAV-0014002-2020 del 12/06/2020 si è provveduto a chiedere al RUP dell'intervento di provvedere affinché l'impresa che ha in consegna le aree provveda al suo rilascio previa realizzazione della recinzione prevista;
- mm. con nota acquisita al prot. EAV-0022353-2020 del 18/09/2020 il RUP dell'intervento ha comunicato l'impossibilità di procedere alla restituzione di tutte le aree occupate con il decreto n.121/2002 in quanto su parte di esse insistono delle strutture afferenti la nuova stazione di Miano;
- nn. sono stati svolti sopralluoghi e rilievi topografici allo scopo di frazionare dalla originaria particella 641 Foglio 6/C N.C.T. del Comune di Napoli, originatasi a seguito dell'esproprio del 2009, le aree sulle quali insistono le strutture suddette;
- oo. con nota prot. EAV-0000206-2021 del 05/01/2021 è stato presentato all'Agenzia delle Entrate il tipo di frazionamento;
- pp. con nota prot. EAV-0008713-2021 del 02/04/2021 è stato dato avvio al procedimento di acquisizione coattiva, ai sensi delle normative vigenti;
- qq. non sono pervenute osservazioni dalla ditta proprietaria nei 30 giorni successivi all'avvio del procedimento;
- rr. in data 06/05/2021 con prot. 2021/100804 l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Napoli ha approvato il frazionamento dell'area da acquisire.

**Visti:**

- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
- la delega dei poteri espropriativi di cui alla D.G.R. n.489 del 27.07.2017;
- l'istruttoria compiuta dagli uffici di questa Autorità espropriante.

**Considerato, che:**

- 1) sulle aree in oggetto risultano realizzate delle opere in assenza di valido procedimento ablativo, consistenti in porzione della nuova stazione della linea metropolitana Piscinola – Di Vittorio denominata "Miano";
- 2) le aree in questione sono state modificate in assenza di un valido procedimento espropriativo in quanto rispetto al progetto originario di cui all'immissione in possesso al punto f. delle premesse ed al successivo decreto di espropriazione di cui al punto q. l'area della stazione ha cambiato forma come rappresentato nella nota del RUP di cui al punto mm.;
- 3) le opere suddette fanno tuttora parte del progetto, riapprovato con il Provvedimento di cui al punto gg. delle premesse;
- 4) la scelta del sito per la realizzazione di dette opere è stata determinata dallo stato di urbanizzazione delle aree attraversate e dalle imprescindibili indicazioni progettuali;
- 5) l'immobile occupato è stato effettivamente utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica la cui finalità, per sua natura e per destinazione, sono ad esclusivo uso "per scopi di pubblico interesse";
- 6) le opere realizzate sulle aree da acquisire sono state realizzate in ottemperanza al progetto approvato e dichiarato di pubblica utilità, sono ad esclusivo uso pubblico nonché di importanza strategica per lo sviluppo socio-economico dei territori attraversati;

- 7) la modifica dello stato dei luoghi per effetto della realizzazione dell'opera pubblica ha comportato la "trasformazione irreversibile" degli immobili occupati e, pertanto, essi non possono più essere restituiti al legittimo proprietario nelle condizioni originarie;
- 8) preso atto dell'irreversibile trasformazione dell'immobile, il risarcimento del danno a cui ha titolo il proprietario non può che avvenire per equivalente, atteso che la reintegrazione in forma specifica, attraverso il ripristino dello status quo ante, risulterebbe eccessivamente onerosa per l'autorità occupante. Nel caso di specie, infatti, il risarcimento in forma specifica sarebbe illogico considerato che il costo di ripristino dei luoghi, implicante il disfacimento della parte di stazione che grava sulla proprietà occupata (con conseguente inutilizzabilità dell'intera stazione che rimarrebbe monca di una parte essenziale per il suo funzionamento), supererebbe il valore di mercato del bene abitato. Pertanto, verificata "l'assenza di ragionevoli alternative" all'adozione del provvedimento di acquisizione coattiva dei beni immobili, le "attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico" ne giustificano la sua emanazione;
- 9) la ditta proprietaria ha preso atto dello stato di occupazione dei luoghi e di trasformazione degli stessi.

Tutto ciò premesso, considerato e visto, alla stregua dell'istruttoria condotta dalla U.O. Espropri, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, in base alla delega di poteri conferita dalla Regione Campania di cui all'art. 23 del Disciplinare di Concessione approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 489 del 27/07/2017.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

#### DECRETA

Art. 1 – E' pronunciata l'acquisizione al demanio ferroviario regionale: "Regione Campania Demanio Ramo Ferrovie", cod. fisc. 80011990639, avente sede in Via S. Lucia 81 - 80132 Napoli, dei beni immobili di seguito descritti, rappresentato nella planimetria di cui all'Allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, siti nel comune di Napoli:

- 1) terreno di natura edificabile (Zona Bb del vigente Piano Regolatore) riportato in catasto terreni del Comune di Napoli (NA) al Foglio 6 particella 806, di qualità pascolo ENTE URBANO della superficie catastale di are 2,77 (are due centiare settantasette), corrispondente al catasto urbano del Comune di Napoli (NA) Sez. Urb. SCA Foglio 4 Particella 806, categoria F/1a), consistenza 277 mq, in ditta DE LUCA Nunzio nato a Napoli il 30/10/1956, c.f. DLNNZ56R30F839E.

Il presente decreto comporta il passaggio in capo alla Regione Campania del diritto di proprietà dei beni occupati, decorso inutilmente il termine di 30 gg. dalla sua notificazione.

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001, l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali dei terzi, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Dopo la trascrizione del presente decreto, pertanto, tutti gli eventuali diritti di terzi relativi al bene espropriato possono essere fatti valere soltanto sull'indennità ed eventuali azioni intraprese a tutela dei suddetti diritti non incidono sugli effetti dello stesso.

Chiunque vanti diritti reali o personali sui beni suddetti potrà proporre opposizione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente estratto, inviando lettera raccomandata all'indirizzo della scrivente Autorità espropriante: Ente Autonomo Volturmo Srl, Corso Giuseppe Garibaldi n. 387 - 80142 Napoli ovvero tramite pec all'indirizzo enteautonomovolturmo@legalmail.it, indirizzata alla Direzione Affari Legali e Generali - Unità Operativa Espropri.

Il provvedimento sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente estratto, sempreché non vi siano state opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

#### Direzione Affari Legali e Generali

##### Il Dirigente

*Avv. Carlo Vollono*

Firmato digitalmente da: Carlo Vollono

Data: 13/01/2022 11:57:44

#### Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*Dott. Umberto De Gregorio*

Firmato digitalmente da: Umberto De Gregorio

Data: 13/01/2022 17:29:58